

opponents in argument. W.'s Socrates is perhaps more Odyssean — more shifting and shifty in speech, more prone to disguise, more combative — than many of Plato's readers are willing to accept. But he is also a philosopher for all seasons, a powerful champion of humble decency and honest intellectual effort against the moral cyclopism that, even today — especially today! — worships power and wealth, scoffs at the longing for wisdom, and regards justice, temperance, and piety as nothing more than the foolish preoccupations of sheep ready for shearing. This is a Socrates well worth cheering for, and W. deserves our heartfelt thanks for presenting him in such a lively and convincing way.

Jacob Howland

University of Tulsa

Michael Gagarin, *Writing Greek Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 282 pp. ISBN: 978-0521886611.

Michael Gagarin (G.) parte da una constatazione in sé semplice: sin dagli inizi gli Elleni fecero un ampio uso della scrittura al fine di rendere disponibile la legislazione a grandi comunità, ma allo stesso tempo l'uso della scrittura nel corso dei processi fu abbastanza raro. Ciò impedì che il diritto diventasse terreno esclusivo di giuristi, permettendo al contempo che “semplici persone” potessero muoversi all'interno di procedure legali.

Il primo capitolo ('Law before Writing', 13-38) si interroga su quanto noto a proposito delle leggi prima che la scrittura fosse introdotta. Per il mondo greco arcaico (fonti: Omero ed Esiodo) l'amministrazione della giustizia avveniva oralmente: non a caso il verbo δικάζειν viene messo in relazione con il *dico* latino; si potrebbe ipotizzare quindi, che sia per il mondo omerico che per quello esiodo, esistesse l'uso della cosiddetta “oral law”. G. fa tuttavia notare la difficoltà quasi insormontabile nello stabilire un insieme di regole per riconoscere le cosiddette leggi orali.

Per ragioni di spazio possiamo soltanto brevemente accennare al secondo capitolo ('Writing and Written Laws', 39-66). G. analizza qui le iscrizioni — quasi tutte private — databili tra il 750 ed il 650 a.C. La loro varietà suggerisce che la scrittura si diffuse già in questo lasso di tempo e che non rimase confinata alle sole elites. G. si volge poi alle iscrizioni di natura legale analizzando con particolare attenzione le caratteristiche “fisiche” dei testi iscritti i quali — proprio in virtù della loro alta leggibilità — dovevano essere destinati ad essere esposti in pubblico.

L'indagine si sviluppa poi attorno all'interrogativo perché i Greci avessero iniziato a scrivere leggi ('Why the Greeks Wrote Laws', 67-92). G. nota che alcune delle città provviste di leggi scritte ebbero una notevole crescita demografica tra l'VIII ed il VI sec. a.C.; ciò potrebbe aver fatto aumentare esponenzialmente non solo il numero delle cause, ma anche quello dei giudici. Contemporaneamente varie città estesero il proprio territorio inglobando all'interno altre comunità. Questo fatto, unito all'emergente importanza di “collective bodies” (86), può essere considerato uno dei motivi principali che indusse a scrivere ed esporre pubblicamente le leggi.

Il quarto capitolo ('Why Draco Wrote his Homicide Law', 93-109) approfondisce le questioni analizzate nel capitolo precedente basandosi su un esempio concreto. Una parte della ricerca ritiene che Dracone abbia scritto la sua 'homicide law' poichè 'he was trying to resolve a crisis that stemmed from an attempted coup by a certain Cylon in 636' (94). G., sulla base di quanto precedentemente esposto, ritiene che Dracone avesse in realtà il bisogno di chiarire le regole in una società caratterizzata da una forte crescita demografica.

Il quinto capitolo ('Oral and Written in Archaic Greek Law', 110-121) che *propter loci inopiam* può soltanto essere fugacemente ricordato, analizza ciò che è noto nell'ambito del diritto al di là della legislazione.

Il capitolo sesto ('Writing Laws in Fifth-Century Gortyn', 122-144) analizza una serie di iscrizioni della Gortina del V sec. a.C. (con esclusione del “codice”). G. mostra che alcune

caratteristiche (p.es. l'elevata leggibilità) si ritrovano anche nei testi del V sec. di Gortina. I testi in esame sembrano inoltre preparare la via al "codice": i legislatori del V sec. a.C. dedicarono infatti una particolare attenzione alla realizzazione di raccolte di leggi non solo più grandi e complesse, ma anche decisamente più chiare ed in sè coerenti.

'Writing the Gortyn Code' (145-175) deve essere considerato come il risultato naturale del capitolo precedente qui l'autore istituisce un paragone, divenuto nella ricerca ormai un classico, tra la legge di Gortina ed il codice di Hammurabi. Se da un lato i due testi sono simili limitatamente alla lunghezza del testo ed ai temi giuridici trattati, dall'altro devono essere messe in rilievo anche le differenze: il codice di Gortina si riferisce sempre a leggi, mentre Hammurabi a documenti scritti non classificabili come leggi.

Quale fu il ruolo della legislazione scritta nell'Atene del V sec. a.C.? ('Writing Law in Classical Athens', 176-206). L'abbondanza delle fonti gioca a favore della ricerca: le numerose orazioni dei logografi, scritte in difesa di clienti costretti a difendersi davanti ad un giudice, sono testimonianza dell'importanza delle leggi scritte, per quanto sia da notare che il processo ateniese si svolse su base precipuamente orale. Troviamo qui una conferma di quanto osservato per le epoche precedenti: ad una legislazione scritta (accessibile a tutti) non seguì un uso specialistico della scrittura nel corso delle azioni legali.

Quanto appurato nel corso della trattazione viene qui ulteriormente sviluppato ('Writing Athenian Law: A Comparative Perspective', 206-224). G. propone un paragone tra il mondo greco da un lato ed il sistema legale di Roma e dell'Inghilterra del XII sec. dall'altro. Mentre i Greci riuscirono ad evitare che la giustizia fosse accessibile esclusivamente agli specialisti, i Romani e gli Inglesi crearono ambienti giuridici nei quali l'uso di documenti scritti divenne irrinunciabile. Ciò si tradusse nell'impossibilità per i non giuristi di avere un accesso diretto all'ambito processuale.

Nell'ultimo capitolo ('Writing Law in Hellenistic Greece', 225-241) G. sottolinea che le città greche continuarono, anche all'epoca di Alessandro, a fare un largo uso della legislazione scritta, pensata *in primis* per essere esposta pubblicamente, al contempo l'uso di documenti scritti rimase limitato. L'opposto accadde nei territori conquistati da Alessandro: sulla base di quanto venuto alla luce in Egitto (l'unica delle conquiste del Macedone che abbia fornito un'evidenza materiale adeguata) si osserva che le leggi scritte hanno avuto un impiego limitato, mentre i documenti scritti portarono necessariamente ad una professionalizzazione del mondo giuridico.

Le conclusioni, un'appendice che riporta i testi giuridici citati nel corso della disquisizione, la bibliografia, un'utilissimo *index locorum* e un indice dei temi trattati chiudono l'opera.

Il libro qui discusso si rivela uno strumento irrinunciabile per lo specialista e per chi si vuole avvicinare al diritto greco. G. non solo riesce a convincere, ma fa a meno di un "legalese" purtroppo largamente utilizzato da altri eminenti studiosi. La chiarezza e l'agilità del suo stile rendono la sua opera accessibile ad un grande pubblico evitando al contempo un'eccessiva professionalizzazione — proprio come le leggi del mondo greco. Peccato che simili libri siano un'eccezione e non la regola.

Luca Guido

Studienseminar (Düsseldorf)

*Reading Greek, Text and Vocabulary.* Part I. The Joint Association of Classical Teachers' Greek Course, Cambridge: Cambridge University Press, Second Edition, 2007. 289 pp. 4 line figures 71 halftones 3 maps. ISBN 978-0-521-69851-1.

*Reading Greek, Grammar and Exercises.* Part II. The Joint Association of Classical Teachers' Greek Course, Cambridge: Cambridge University Press, Second Edition, 2007. 543 pp. ISBN 978-0-521-69852-8.